

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1596/81 DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1981

relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della manodopera nell'industria, nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che per assolvere i compiti affidatili dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 120 e 122, la Commissione deve essere a conoscenza della situazione e dell'evoluzione, negli Stati membri, sia del costo della manodopera, sia del reddito dei lavoratori dipendenti;

considerando che le informazioni statistiche disponibili in ciascuno degli Stati membri non consentono di effettuare validi raffronti, a causa soprattutto delle divergenze che esistono tra le legislazioni, le regolamentazioni e le pratiche amministrative degli Stati membri, e che occorre pertanto effettuare inchieste sulla base di definizioni uniformi e secondo metodi comuni;

considerando che il miglior metodo per conoscere il livello, la composizione e l'evoluzione sia del costo della manodopera che del reddito dei lavoratori dipendenti consiste nell'effettuare inchieste comunitarie specifiche, come è stato fatto dal 1959 nell'industria, in applicazione dei regolamenti del Consiglio n. 10⁽¹⁾, n. 14⁽²⁾, n. 28⁽³⁾, n. 151⁽⁴⁾, n. 101/66/CEE⁽⁵⁾, (CEE) n. 1899/68⁽⁶⁾, (CEE) n. 2259/71⁽⁷⁾, (CEE) n. 328/75⁽⁸⁾ e (CEE) n. 494/78⁽⁹⁾ e con riferimento alle informazioni contabili relative agli anni 1959-1964, 1966, 1969, 1972, 1975 e 1978; nel settore dei trasporti su strada, a norma del regolamento n. 100/66/CEE⁽¹⁰⁾ e

sulla base dei dati relativi all'anno 1967; nel commercio, nelle banche e nelle assicurazioni, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2053/69⁽¹¹⁾, (CEE) n. 3192/73⁽¹²⁾ e (CEE) n. 494/78 e sulla base dei dati contabili relativi agli anni 1970, 1974 e 1978;

considerando che, in seguito alle variazioni sensibili che si verificano nelle spese sostenute dalle imprese per i salari e i relativi oneri sociali a carico dei datori di lavoro, è opportuno procedere ad una nuova inchiesta con riferimento ai dati contabili per l'anno 1981, al fine di aggiornare i risultati delle inchieste precedenti che vertevano sui dati contabili del 1978 nell'industria, nel commercio, nelle banche e nelle assicurazioni;

considerando che, tenuto conto dell'ampiezza del campo dell'indagine e onde alleggerire l'onere per le imprese e per i bilanci delle Comunità europee e degli Stati membri, occorre procedere secondo il metodo del sondaggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro delle sue inchieste periodiche, relative al costo della manodopera e al reddito dei lavoratori, la Commissione procede nel 1982, sulla base dei dati contabili relativi al 1981, ad un'inchiesta sul costo della manodopera (operai e impiegati) e sui redditi dei lavoratori dipendenti nell'industria, nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni.

Articolo 2

L'inchiesta riguarda le imprese e gli stabilimenti che hanno alle proprie dipendenze almeno 10 lavoratori ed esercitano le attività delimitate e definite dalle divisioni 1, 2, 3, 4, 5 e dalle classi 61, 64/65, 81, 82 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), ad eccezione dei gruppi 651, 652 e 811 e, per l'Irlanda, della classe 50, nonché,

⁽¹⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1199/60.

⁽²⁾ GU n. 55 del 16. 8. 1961, pag. 1054/61.

⁽³⁾ GU n. 41 del 28. 5. 1962, pag. 1277/62.

⁽⁴⁾ GU n. 133 del 13. 12. 1962, pag. 2841/62.

⁽⁵⁾ GU n. 134 del 22. 7. 1966, pag. 2540/66.

⁽⁶⁾ GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 238 del 23. 10. 1971, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 37 del 12. 2. 1975, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 68 del 10. 3. 1978, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 134 del 22. 7. 1966, pag. 2538/66.

⁽¹¹⁾ GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 8.

⁽¹²⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 1.

per la Grecia, delle classi 50, 61, 64/65, 81 e 82. Tuttavia nelle banche e nelle assicurazioni con sede a Lussemburgo, l'inchiesta verrà effettuata senza considerazione di un numero limite di lavoratori dipendenti.

L'inchiesta viene effettuata con il metodo del sondaggio.

Articolo 3

I datori di lavoro sono tenuti a fornire, per le imprese o gli stabilimenti compresi nel campione, le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera (operai e impiegati) ed il reddito dei lavoratori dipendenti, sulla base dei dati contabili relativi a tutto l'anno 1981 e secondo le modalità in appresso indicate.

Articolo 4

L'inchiesta riguarda :

- a) le spese per i salari, compresi i premi e le gratifiche, e tutti gli oneri inerenti, in particolare, le spese dei datori di lavoro a titolo di contributi alla previdenza sociale e ai regimi complementari e le altre prestazioni sociali, compresi gli oneri relativi alla formazione professionale dei lavoratori e l'importo di eventuali tasse e sovvenzioni direttamente connesse con il costo della manodopera ;
- b) il numero dei lavoratori dipendenti occupati presso le imprese o gli stabilimenti ;
- c) la durata del lavoro.

Articolo 5

Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri mediante questionari elaborati dalla Commissione in collaborazione con detti servizi.

La Commissione, in collaborazione con tali servizi, determina le modalità tecniche dell'inchiesta. Essa

fissa inoltre, alle stesse condizioni, le date d'inizio e di chiusura dell'inchiesta e i termini per presentare le risposte ai questionari.

Le persone tenute a fornire le informazioni risponderanno ai questionari in maniera veridica e completa ed entro i termini stabiliti.

Articolo 6

I servizi statistici degli Stati membri procedono allo spoglio delle risposte ai questionari e trasmettono alla Commissione i risultati dell'inchiesta esclusa qualsiasi informazione di carattere individuale, conformemente al programma di elaborazione definito dalla Commissione. I risultati sono ripartiti per settore d'attività e, se del caso, per regione e per classe di grandezza delle imprese o degli stabilimenti.

Articolo 7

Le informazioni individuali raccolte nel quadro dell'inchiesta possono essere utilizzate soltanto a fini statistici. È vietato utilizzarle ad altri fini, in particolare a fini fiscali, e comunicarle a terzi.

Gli Stati membri prendono le misure idonee alla repressione di qualsiasi infrazione :

- a) all'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 3 ;
- b) all'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni conformemente al primo comma.

Articolo 8

Gli Stati membri ricevono, per l'esecuzione dell'inchiesta, una somma forfettaria proporzionale al numero delle imprese o degli stabilimenti intervistati. Detta somma è imputata ai relativi stanziamenti iscritti nel bilancio delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. ALBEDA